



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSONE, ARMATO, BAIO, BASSOLI, CASSON, CECCANTI, CERUTI, DE LUCA, DEL VECCHIO, GIAI, GUSTAVINO, LUSI, MAZZUCONI, MERCATALI, MOLINARI, ROILO, RUSCONI, SACCOMANNO, SANTINI, SCANU, SOLIANI e TONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2008

Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori

ONOREVOLI SENATORI. - Sono ormai noti a tutti i danni provocati dal tabagismo, cagione di tumori e gravi malattie dell'apparato cardio-respiratorio: è stato accertato che si tratta della prima causa di rischio per la salute tra i Paesi sviluppati e una delle più importanti cause di morte prematura nel mondo.

Sebbene il livello di tossicità del fumo attivo sia superiore a quello del fumo passivo, i danni da quest'ultimo provocati all'organismo sono comunque consistenti, tant'è vero che anche l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si è pronunciata al riguardo evidenziandone la pericolosità.

L'espressione «fumo passivo» si riferisce alla respirazione del fumo espirato da altre persone, prodotto durante la combustione di prodotti a base di tabacco. È costituito da una componente «indiretta», emessa dalla sigaretta, e da una componente «diretta», vale a dire dal fumo inalato ed espirato dal fumatore.

Esistono prove scientifiche del fatto che il fumo passivo rappresenta una seria minaccia per la salute. I non fumatori che inalano fumo passivo vengono colpiti da numerose

delle malattie di cui soffrono i fumatori attivi, tanto che la mortalità per patologie cardiovascolari e per cancro ai polmoni è direttamente correlata all'esposizione al fumo passivo.

Il bilancio che è possibile tracciare a seguito dei divieti e delle limitazioni del fumo nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico imposti dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha costituito un primo passo davvero positivo, in quanto abbiamo assistito a una notevole riduzione di esposizione al fumo passivo e del numero di sigarette fumate quotidianamente dai fumatori. Per tale motivo e alla luce delle accresciute conoscenze della ricerca clinica in materia di patologie correlate al fumo, anche passivo, nonché con l'obiettivo di ampliare la tutela della salute dei non fumatori, in particolare dei bambini e delle donne in stato di gravidanza, attraverso il presente disegno di legge vien fatto di ritenere particolarmente importante l'estensione del divieto di fumo anche agli spazi all'aperto degli esercizi di ristorazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il divieto e le relative eccezioni di cui al comma 1 sono estesi altresì alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di pubblico ristoro».

